



COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Istituzione in via sperimentale di n. 2 (due) posteggi fuori mercato per la vendita di prodotti agricoli riservata ai soggetti in possesso dei requisiti di cui al Decreto Legislativo n. 228 del 18 maggio 2001.

L'anno **duemilaventitré** il giorno **sedici** del mese di **marzo** alle ore **12:15** nella sala delle adunanze della Sede Municipale, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza **Edoardo CALO'** e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	CALO' EDOARDO	Si	
Assessore	FUSO MASSIMO	Si	
Assessore	GAETANI SALVATORE	Si	

Totale Presenti: **3**

Totale Assenti: **0**

Partecipa il Segretario Comunale **Manuela RIZZO**

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare in merito alla proposta di cui all'oggetto, in relazione alla quale sono stati espressi i pareri allegati.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- sono intervenute negli ultimi anni, in materia di commercio, nuove disposizioni legislative che perseguono un'ottica di liberalizzazione delle relative attività;
- questa Amministrazione Comunale si è posta l'obiettivo di adottare tutte quelle iniziative idonee a favorire la ripresa e l'espansione delle attività commerciali in tutte le sue forme;
- il Comune di Zollino con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 19.08.2013 ha approvato il Regolamento per la disciplina del Commercio su Aree Pubbliche;

RILEVATA la necessità di individuare ulteriori siti in ambito comunale da destinarsi al commercio su aree pubbliche al fine di:

- contemperare domanda ed offerta e, quindi, l'esigenza dei commercianti di esercitare la propria attività con quella della cittadinanza di una più equa distribuzione di dette attività su tutto il territorio comunale;
- accordare dette esigenze con quelle rilevate dal Servizio di Polizia Locale in materia di viabilità, pubblica sicurezza, controllo e contrasto all'abusivismo nel settore commerciale interessato;
- conciliare il tutto con il rispetto del dettato normativo e regolamentare in vigore;

PRESO ATTO che i posteggi fuori mercato rappresentano una valida formula di servizio più vicino al consumatore, raggiungendo spesso zone poco servite da strutture a posto fisso;

CONSIDERATO che i posteggi isolati possono contribuire a valorizzare e/o rivitalizzare gli spazi urbani nei quali essi si svolgono, esercitando un ruolo positivo di promozione nei confronti delle altre forme di commercio e fungendo, dunque, da attrattori di nuovi clienti, ampliando il bacino di utenza delle tradizionali attività commerciali;

CONSIDERATO, ancora, che il quadro normativo vigente in questo settore è stato recentemente modificato dalla Legge Finanziaria 2019, n. 145 del 30/12/2018, che ha escluso il commercio su aree pubbliche dall'applicazione della Direttiva Bolkestein;

RITENUTO, al fine di venire incontro alla crescente domanda di dover procedere in merito istituendo, in fase sperimentale, n. 2 posteggi di 6mq (dimensioni 3 metri di lunghezza e 2 mt di profondità) per il commercio di prodotti ortofrutticoli riservato a produttori agricoli con attività dalle ore 07.00 alle ore 13.00 e fino al 31.12.2023;

CONSIDERATO che la vendita dei prodotti agricoli da parte degli imprenditori agricoli è disciplinata dall'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, il quale, con riferimento alle possibili modalità di vendita, all'articolo 4, comma 2, dispone che: *“La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante è soggetta a comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione e può essere effettuata a decorrere dalla data di invio della medesima comunicazione”*.

Il successivo comma 4, nella formulazione vigente dispone, altresì, che: *“Qualora si intenda esercitare la vendita al dettaglio non in forma itinerante su aree pubbliche (...) la comunicazione è indirizzata al sindaco del comune in cui si intende esercitare la vendita.*

Per la vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio la comunicazione deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114”.

Stante il dettato normativo vigente, la vendita al dettaglio di prodotti agricoli su aree pubbliche da parte degli imprenditori agricoli può essere esercitata:

- su aree pubbliche in forma itinerante, con invio della comunicazione al Comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione (art. 4, c. 2, primo periodo);
- su aree pubbliche su posteggi dati in concessione, con invio della comunicazione al Comune in cui è ubicato il posteggio, la quale deve contenere anche la richiesta di assegnazione del medesimo (art. 4, c. 4);

DATO ATTO che il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, che semplifica e riordina la disciplina dello sportello unico, ne individua il ruolo di canale unico tra imprenditore ed amministrazione al fine di eliminare ripetizioni istruttorie e documentali e prevede l'introduzione dell'esclusivo utilizzo degli strumenti telematici nell'esplicazione di tutte le fasi del procedimento amministrativo, volti a garantire semplificazione e certezza dei tempi di conclusione;

CONSIDERATO, pertanto, che a seguito dell'introduzione del S.U.A.P. telematico di cui sopra, per poter esercitare i prodotti agricoli in forma diretta e itinerante è necessario presentare SCIA - Modello A al SUAP dove ha sede l'azienda di produzione (articolo 4 del Decreto Legislativo 18/05/2001, n. 228).

EVIDENZIATO che l'istituzione dei due posteggi in oggetto riveste carattere di temporaneità ed è finalizzata alla verifica della positività della scelta della nuova ubicazione;

PRECISATO che gli occupanti dei posteggi sperimentali in via di istituzione saranno soggetti al pagamento del corrispettivo per la concessione temporanea dell'occupazione di suolo pubblico;

RILEVATO che, prima di procedere con l'istituzione definitiva di tali posteggi, si ritiene opportuno avviare tale iniziativa sperimentalmente fino al 31.12.2023 per poter valutare gli effetti in termini di benefici per il tessuto economico-sociale del territorio;

DATO ATTO che:

- le attività di commercio sulle aree pubbliche dovranno svolgersi nel pieno rispetto delle norme igienico-sanitarie in materia e delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento Comunale anzidetto;
- l'iniziativa in oggetto assume carattere sperimentale e, dunque, nel caso fossero raggiunti gli obiettivi di valorizzazione e rivitalizzazione previsti ed a seguito di opportuna analisi dei risultati ottenuti, si procederà con istituzione definitiva di tali posteggi nell'ambito del Piano del Commercio ovvero del Documento Strategico del Commercio, non appena tale strumento programmatico sarà approvato dal Consiglio Comunale;

TENUTO CONTO che non sussistono i presupposti per l'assegnazione del suddetto posteggio secondo la procedura di cui all'art. 30 della L.R. 24/2015 e ss.mm.ii, dato il carattere sperimentale dell'iniziativa;

RITENUTO di dover procedere all'assegnazione di tali posteggi tramite la procedura di spunta prevista dal Regolamento di disciplina delle attività commerciali su aree pubbliche, al fine di poter meglio analizzare i risultati dell'iniziativa sperimentale in rapporto alle tipologie di commercio;

DATO ATTO che le attività commerciali in oggetto dovranno svolgersi compatibilmente con gli eventi organizzati dall'Amministrazione Comunale ovvero da soggetti terzi autorizzati dalla stessa nell'ambito delle piazze e vie ricomprendenti le aree individuate quali posteggi isolati e, laddove si ravvisassero incompatibilità di sorta, rimane in capo all'Amministrazione riservarsi il diritto di procedere alla sospensione delle attività commerciali per preminenti motivi di interesse pubblico;

RICHIAMATO l'art. 48 del D.Lgs. 267/2000;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica reso dal Responsabile del Settore interessato (Socio Culturale – Demografici – Polizia Locale), ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

RAVVISATA la propria competenza in materia;

VISTO il Regolamento Regionale 28 febbraio 2017, n. 4L.r. 16 aprile 2015 n. 24 “Codice di commercio”, articolo 3, comma 1, lettere h) e j) - *Criteri e procedure per la concessione dei posteggi su aree pubbliche. Regolamento attuativo.*

VISTI:

- La Legge Regionale n. 24/2015 così come modificata dalla Legge Regionale n.12/2018;
- il Regolamento Comunale per il commercio su aree pubbliche, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 19.08.2013;
- Il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e forme di legge

DELIBERA

DI ISTITUIRE, in via sperimentale e comunque fino al 31.12.2023 **n. 2 (due) posteggi** riservati a **produttori agricoli** per la vendita di prodotti agricoli derivanti prevalentemente dai fondi di produzione nella loro disponibilità, nelle seguenti località:

1 – Largo Parco-Villa Comunale di Via Montello;

2 – Piazza Sant’Antonio – lato plateatico rialzato - fronte civico 10;

DI DARE ATTO che l’iniziativa in oggetto assume carattere sperimentale e, dunque, nel caso di raggiungimento degli obiettivi di valorizzazione, rivitalizzazione ed innovazione del patrimonio commerciale su suolo pubblico, si procederà con istituzione definitiva di tali posteggi nell’ambito del Piano del Commercio ovvero del Documento Strategico del Commercio;

DI STABILIRE che:

1. i predetti posteggi , potranno essere occupati, in via sperimentale, dalle ore 07.00 alle ore 13.00;
2. l’uso del posteggio sarà consentito ai produttori agricoli titolari di autorizzazione per il commercio su area pubblica (tipo A – tipo B – SCIA itinerante per produttori agricoli) nei modi e nelle forme previste per la spunta;
3. è facoltà dell’Amministrazione per preminenti motivi di interesse pubblico procedere alla sospensione delle attività commerciali in oggetto, nell’ambito di eventi organizzati dalla stessa o da soggetti terzi autorizzati in tale periodo e nelle aree interessate;
4. le attività di commercio sulle aree pubbliche in oggetto dovranno svolgersi nel pieno rispetto di quanto prescritto dalla normativa regionale e comunale in materia, in particolare quanto stabilito dal Regolamento di Disciplina delle Attività Commerciali su Aree Pubbliche;

DI DEMANDARE al Responsabile del S.U.A.P. – l’adozione di eventuali e successivi provvedimenti in materia;

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, previa separata analogo ed unanime votazione, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

OGGETTO: Istituzione in via sperimentale di n. 2 (due) posteggi fuori mercato per la vendita di prodotti agricoli riservata ai soggetti in possesso dei requisiti di cui al Decreto Legislativo n. 228 del 18 maggio 2001.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo *Regolamento comunale sui controlli interni*, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Esprime parere: **Favorevole**

Data: **16/03/2023**

Responsabile Settore 1 - Socio Culturale Demografici Polizia Locale

f.to COSTA LUIGI

Deliberazione n° **17** del **16/03/2023**

Letto ed approvato, viene sottoscritto

IL PRESIDENTE
Edoardo CALO'

IL SEGRETARIO
Manuela RIZZO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto:

- E' pubblicato all'albo online il **20/03/2023** al n. **135** per rimanerci quindici giorni consecutivi, fino al **04/04/2023** come prescritto dall'art. 124, comma 1, D.Lgs 267/2000;

- L'atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

IL MESSO COMUNALE
DE PASCALI MARIA ROSARIA

IL SEGRETARIO